

Decreto legislativo n. 59/2010

Entra in vigore l'8 maggio 2010: a partire dall'entrata in vigore **si applicano le disposizioni recate dal decreto legislativo quanto ai requisiti morali e professionali necessari per il commercio e per la somministrazione di alimenti e bevande, anche se difformi dalla disciplina regionale vigente (Parere MSE 18.05.2010 a Confesercenti Roma).**

Di seguito quanto previsto dal decreto secondo l'interpretazione fornita dal Ministero nella Circ. 3635/C del 06.05.2010.

N.B. I requisiti morali debbono essere posseduti dai legali rappresentanti, dal preposto nonché da tutti i soggetti per i quali va fatta l'antimafia.

Requisiti Morali: cause ostative per il commercio	
Delinquente professionale, abituale o per tendenza	Cessa solo con la riabilitazione
Condanna irrevocabile per delitto non colposo se ricorrono insieme le seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> ➤ la pena prevista dal codice penale va da tre anni in su ➤ è stata applicata una pena superiore a tre anni con la sentenza 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Cessa dopo 5 anni dal giorno in cui è stata scontata la pena; ➤ Cessa dopo 5 anni dall'irrevocabilità della sentenza se la pena si è estinta in altro modo (amnistia impropria, prescrizione, grazia, indulto); ➤ Cessa comunque con la riabilitazione; ➤ Non si applica se è stata concessa la sospensione condizionale della pena
Condanna irrevocabile a pena detentiva per i delitti previsti dai seguenti articoli del c.p. o legge fall.: 513 turbata libertà incanti 513-bis illecita concorrenza con minaccia o violenza 514 frodi contro le industrie nazionali 515 frode nell'esercizio del commercio 516 vendita sostanze alimentari non genuine come genuine 517 vendita prodotti industriali con segni mendaci 648 ricettazione 648-bis riciclaggio 641 insolvenza fraudolenta 216,223 Legge fall. bancarotta fraudolenta 644, 649 usura 628 rapina 630 estorsione Delitti contro la persona commessi con violenza (i delitti contro la persona sono previsti dagli artt.575 al 623-bis c.p. ma da vedere caso per caso perché è richiesta la violenza)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Cessa dopo 5 anni dal giorno in cui è stata scontata la pena; ➤ Cessa dopo 5 anni dall'irrevocabilità della sentenza se la pena si è estinta in altro modo (amnistia impropria, prescrizione, grazia, indulto); ➤ Cessa comunque con la riabilitazione; ➤ Non si applica se è stata concessa la sospensione condizionale della pena

<p>Condanna irrevocabile (a qualsiasi pena) per i seguenti reati (quindi sia delitti che contravvenzioni): contro l'igiene e la sanità pubblica 438 epidemia 439 avvelenamento acque o sostanze alimentari 440 adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari 441 adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute 442 commercio sostanze alimentari contraffatte o adulterate 443 commercio e somministrazione di medicinali guasti 444 commercio sostanze alimentari nocive 445 somministrazione medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica N.B. potrebbe esserci anche la contravvenzione di cui all'art. 650 se viene violato un ordine dell'autorità dato per motivi di igiene sanità pubblica.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Cessa dopo 5 anni dal giorno in cui è stata scontata la pena; ➤ Cessa dopo 5 anni dall'irrevocabilità della sentenza se la pena si è estinta in altro modo (amnistia impropria, prescrizione, grazia, indulto); ➤ Cessa comunque con la riabilitazione; ➤ Non si applica se è stata concessa la sospensione condizionale della pena
<p>Due o più condanne irrevocabili (a qualsiasi pena) nei cinque anni precedenti all'inizio dell'attività per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali (es. artt. 5, 6 12 L.283/62)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Cessa dopo 5 anni dal giorno in cui è stata scontata la pena; ➤ Cessa dopo 5 anni dall'irrevocabilità della sentenza se la pena si è estinta in altro modo (amnistia impropria, prescrizione, grazia, indulto); ➤ Cessa comunque con la riabilitazione; ➤ Non si applica se è stata concessa la sospensione condizionale della pena
<p>Sottoposizione a misure di prevenzione di cui alla L. 1423/56 – misure prevenzione antimafia di cui alla L. 575/65 – altre misure di sicurezza non detentive.</p>	

REQUISITI PROFESSIONALI (solo per il commercio di prodotti alimentari)	
Frequenza corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione di alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome	Superamento corso
Due anni di esperienza (anche non continuativi) negli ultimi 5 presso imprese esercenti attività nel settore alimentare o in quello della somministrazione di alimenti e bevande (indifferentemente per entrambe le attività)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dipendente qualificato addetto alla vendita, alla somministrazione o alla preparazione degli alimenti ➤ Titolare ➤ Socio lavoratore (INPS) ➤ Coadiutore familiare (INPS)
Laurea (anche triennale) Diploma II° grado Diploma professionale (almeno triennale)	Nel corso di studi debbono essere previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
Iscrizione REC per commercio alimentari	Vale per somministrazione e commercio